

REGOLAMENTO (CEE) N. 3425/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 15 (numero d'ordine 40.0150) originari del Pakistan, della Thailandia e dell'Indonesia beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 15 (numero d'ordine 40.0150) originari del Pakistan, della Thailandia e dell'Indonesia il massimale è fissato a 216 000 pezzi; che, alla data del 30 agosto 1990, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan, della Thailandia e dell'Indonesia beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan, della Thailandia e dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 2 dicembre 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti originari del Pakistan, della Thailandia e dell'Indonesia:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Descrizione
40.0150	15 (1 000 pezzi)	6202 11 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)
		ex 6202 12 10	
		ex 6202 12 90	
		ex 6202 13 10	
		ex 6202 13 90	
		6204 31 00	
		6204 32 90	
		6204 33 90	
		6204 39 19	
		6210 30 00	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.